REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello	Presidente
dott. Giovanni Comite	Consigliere
dott.ssa Giuseppina Mignemi	Consigliere
dott. Marco Fratini	Consigliere
dott.ssa Carola Corrado	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio d'appello, iscritto al n. **58215** del registro di segreteria, promosso da:

Aren s.r.l. in liquidazione a socio unico, con sede a Torino in corso Principe Oddone 18, codice fiscale 0 225 702 001 2, partita Iva 0 643 959 001 6, in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, dottor Mario Ercole, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Lanzio (codice fiscale: LNZ LGU 58C11 L219V, PEC: luigi.lanzio@cert.lanzio.it, telefax: 011.020.0666) con Studio a Torino in via Giovanni Botero 16, presso il cui indirizzo di PEC ha eletto domicilio,

-appellante-

contro

- Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei Conti, con sede a Milano in via Marina 5, codice fiscale 8

021 867 058 8, in persona del Procuratore Regionale pro tempore (PEC: lombardia.procura@corteconticert.it)**;**

- Procura Generale della Corte dei Conti, con sede a Roma in via Antonio Baiamonti 25, codice fiscale 8 021 867 058 8, in persona del Procuratore Generale pro tempore (PEC: procura.generale.appelli@corteconticert.it)

- ASST Melegnano e della Martesana (già Azienda Ospedaliera di Circolo di Melegnano), con sede a Vizzolo Predabissi (Milano) in via Pandina 1, codice fiscale e partita Iva 1 231 942 015 9, in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maura Carta (codice fiscale CRT MTN 57T54 L506G, PEC: mauratinapasqua.carta@milano.pecavvocati.it) e Maurizio Zoppolato (codice fiscale ZPP MZP 67L13 F205S, PEC: mauriziopiero.zoppolato@milano.pecavvocati.it) per mandato agli atti del primo grado, elettivamente domiciliata presso la medesima avv. Maura Carta

- Antonio Savoino, nato a Caltignaga (Novara) il 14 ottobre 1930, residente a Torino in corso Traiano 10/8, codice fiscale SVN NTN 30R14 B431B, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Francesca Lanzio (codice fiscale: LNZ MFR 87T70 L219M, PEC: mariafrancesca.lanzio@cert.lanzio.it, telefax: 011.020.0666) per mandato agli atti del primo grado, elettivamente domiciliato presso il medesimo avv. Maria Francesca Lanzio

appellati

per la riforma

della sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia n.178/2020 emessa in data 16 settembre 2020 e depositata in Segreteria il 9 novembre 2020 nel giudizio di responsabilità G28848, notificata

dall'intervenuta ASST Melegnano e della Martesana il 24 novembre 2020 e dalla Procura Regionale per la Lombardia il 28 dicembre 2020

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 16 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Giuseppina Di Maro, il relatore, dott.ssa Carola Corrado, e il rappresentante della Procura generale, il VPG Attilio Beccia

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza n. 178/2020 la Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia condannava l'odierna appellante unitamente a Savoino Antonio al pagamento, in favore della ASST Melegnano e della Martesana, della somma di € 1.545.464,78 (unmilionecinquecentoquarantacinquemilaquattrocento-sessantaquattro\78), oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al saldo, nella misura del 50% per ciascuno senza vincolo di solidarietà, nonché SAVOINO Antonio al rimborso, in favore della ASST Melegnano e della Martesana, delle spese di giudizio relative al Regolamento di Giurisdizione, liquidate in € 4.500,00 oltre accessori di legge ed anche condannava SAVOINO Antonio e AREN s.r.l. in solido al rimborso, in favore della ASST Melegnano e della Martesana, delle spese legali relative all'intervento, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.

La vicenda riguardava una fattispecie di danno erariale scaturente da opere incompiute ed inutilizzabili, relativamente all'esecuzione di lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Polo Ospedaliero di Cernusco sul Naviglio.

La Aren s.r.l., denominazione assunta in seguito all'aggiudicazione della gara

pubblica, era l'impresa esecutrice dei lavori ed il Savoino il Direttore dei lavori. Dal collaudo effettuato sui lavori eseguiti emergeva la sussistenza di gravi criticità, imputabili non solo al comportamento dell'appaltatrice, ma anche al progettista e direttore dei lavori, per cui l'opera era risultata parzialmente non collaudabile.

Era stato promosso nei confronti di Aren un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. davanti al Tribunale di Milano. La c.t.u. redatta nell'ambito di tale procedimento aveva, nella sostanza, confermato le risultanze sopra esposte circa l'esistenza di gravi negligenze imputabili al Direttore dei lavori e ai progettisti, quantificando il danno subìto dall'AOM in € 563.642,88 per liquidazione di SAL in eccesso rispetto alle opere eseguite, in € 616.579,19 per realizzazione di opere inutilizzabili e in € 858.981, 60 per lacunosità, incompletezza ed inadeguatezza tecnica della progettazione, per un totale di € 2.039.203,67.

Dopo aver proposto regolamento di giurisdizione, a seguito del quale le S.U. della Corte di Cassazione affermavano la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti del Savoino, in via preliminare era rigettata l'eccezione di prescrizione e nel merito il giudice di primo grado stabiliva che una quota del danno, pari al 20%, restasse a carico dell'AOM, e che dovesse sottrarsi la quota del 10% dei costi di progettazione, condannando quindi per la parte restante i due convenuti in quote uguali e senza vincolo di solidarietà.

2. Era proposto appello dall'Aren s.r.l. in liquidazione, nel quale erano indicati i capi di sentenza impugnati, erano rappresentati i fatti e le modifiche alla ricostruzione dei fatti.

L'appellante indicava poi le circostanze da cui deriverebbe violazione di legge

e la loro rilevanza ai fini della decisione, contestando la sussistenza della giurisdizione nei propri confronti, la nullità dell'atto di citazione per le differenze tra invito a dedurre e citazione, ai sensi dell'art. 87 c.g.c. in rapporto con l'art. 86, comma 2 lett. e, c.g.c., nonché contestando la decisione sulla prescrizione, che il giudice di primo grado riteneva decorrere dal deposito dell'ATP.

Era rilevata poi una violazione dell'onere probatorio e dell'obbligo di decidere secondo le prove, perché la decisione di primo grado si appoggerebbe su pareri dell'ing. Moretta, in sede ATP, senza poterli verificare e confortare con documenti (non prodotti), senza prendere in considerazione il contenuto dei documenti contrari, senza curare né la data tardiva in cui i pareri erano stati espressi (2015) né la base di calcolo che era stata fornita ai tecnici che li avevano espressi.

Nel merito, l'appellante affermava che invocando il libero convincimento, la sentenza aveva condiviso supinamente l'affermazione dell'ing. Moretta secondo cui il progetto esecutivo di Aren fosse carente e lacunoso, senza verificare se il progetto consegnato dall'AOM agli ing. Moretta e Munari nel 2015 fosse quello esecutivo, completo e rispondente a quello posto a base di gara e al contratto. Di fronte a tante approvazioni e attestazioni positive sul progetto esecutivo di Aren, non sarebbe così peregrino il dubbio subito espresso da Aren, fattosi convinzione di Aren in Tribunale a Milano (durante la sospensione del processo di primo grado avanti la Corte dei Conti), che all'ing. Moretta l'AOM non avesse consegnato il progetto esecutivo come era stato allegato al bando o avesse consegnato solo pezzi di esso. Il progetto esecutivo non sarebbe stato prodotto, ma erano prodotti altri documenti che

provano che la condanna per la carente progettazione, oltre che sfornita di prova, risulta illogica e infondata.

Inoltre l'incompletezza di alcune opere sarebbe stata ingiustamente considerata colpa del progettista o del direttore lavori.

Ai fini dell'affermazioni di infondatezza di quanto attribuito all'Aren si evidenziavano le incongruenze della perizia dell'ATP.

Inoltre, sull'addebito di aver contabilizzato opere realizzate in eccesso, l'appellante riteneva che la soluzione sarebbe di verificare lo stato di consistenza su cui tutti sarebbero d'accordo, ovvero quello al 17 maggio 2010.

Era altresì criticata la sentenza di primo grado per aver affermato la sussistenza di colpa grave, perché non sarebbero in realtà accertate le violazioni gravi.

Infine era anche contestata, sotto vari aspetti, la quantificazione del danno e chiesto un esercizio maggiore del potere riduttivo.

In conclusione, l'appellante chiedeva a questo giudice di: «*riformare la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti 178/2020 emessa in data 16 settembre 2020 e depositata in Segreteria il 9 novembre 2020 nel giudizio di responsabilità G28848, notificata dall'intervenuta ASST Melegnano e della Martesana il 24 novembre 2020 e dalla Procura Regionale per la Lombardia il 28 dicembre 2020, nei seguenti capi impugnati:*

• *il capo primo, nella parte in cui dichiara un danno erariale, lo determina in euro 1.545.464,78 e condanna Aren a pagare alla AOM il 50%, ossia la somma capitale di euro 772.723,39*

• *di conseguenza i capi terzo e quarto, di condanna di Aren alle spese*

processuali per l'intervento in causa dell'AOM e per il giudizio.

Quindi, sempre in riforma dei capi della sentenza impugnata come sopra, esaminati i fatti e i documenti di causa,

In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione, in subordine decidere le ulteriori seguenti domande di Aren.

In via preliminare, dichiarare la nullità della citazione di primo grado nella parte difforme all'invito a dedurre, dichiarare decorsa la prescrizione, dichiarare non assolti gli oneri probatori attorei.

Nel merito, dichiarare inammissibili e/o infondate e respingere tutte le avverse domande e prosciogliere la conchiudente da ogni addebito.

In subordine, rideterminare il denegato danno e applicare la parziarietà e il potere riduttivo.

In via istruttoria, disporre CTU che conteggi le opere sull'as built effettivo al 17 maggio 2010 e distingua tra opere difettose e opere incomplete utilizzabili dietro completamento.

Sulle spese, con il favore di spese e competenze, Iva e contributo previdenziale, per entrambi i gradi del giudizio».

3. In data 19 maggio 2021 depositava una memoria la ASST Melegnano e della Martesana, con la quale riservandosi di dedurre altro, chiedeva che l'appello proposto fosse dichiarato inammissibile, improcedibile o infondato.

4. In data 18 gennaio 2022 il difensore dell'ASST, avv. Carta, inviava la rinuncia al mandato, avendo chiesto e ottenuto la cancellazione dall'albo degli avvocati.

5. In data 20 aprile 2023 l'ASST depositava i documenti a corredo della memoria ancora da depositarsi.

6. In data 28 aprile 2023 depositava le proprie conclusioni la Procura generale, che chiedeva il rigetto dell'appello e delle istanze istruttorie.

7. In data 20 settembre 2023 era depositata la memoria da parte dell'ASST, che insisteva per il rigetto dell'appello e della richiesta istruttoria di consulenza tecnica d'ufficio.

8. In data 20 settembre 2023 depositava una memoria, in vista dell'udienza, la Aren appellante.

9. All'udienza del 4 ottobre 2023, in assenza del difensore dell'appellante, era disposto il rinvio della trattazione del giudizio ai sensi dell'art. 196 c.g.c. all'udienza del 7 febbraio 2024.

10. In data 23 gennaio 2024 l'ASST depositava ulteriore memoria per replicare alle precisazioni effettuate dall'Aren nella ultima depositata

11. In data 31 gennaio 2024 il difensore di Aren notificava a tutte le parti e alla segreteria di questa Sezione che, con sentenza n. 40/2024 del 23 gennaio 2024, il Tribunale di Torino aveva dichiarato l'apertura nei confronti della propria assistita della procedura di liquidazione giudiziale ai sensi del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e ss.mm., recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (liquidazione giudiziale n. 25/2024),

12. In seguito all'udienza del 7 febbraio 2024, con ordinanza n. 2/2024 era quindi dichiarata l'interruzione del giudizio.

13. In data 21 maggio 2024 il difensore dell'ASST chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio, considerato che erano trascorsi più di tre mesi da quando era dichiarata e notificata alle parti l'interruzione del giudizio, senza che il curatore avesse presentato istanza di prosecuzione.

14. Analoga richiesta di estinzione era formulata dalla Procura generale con

l'istanza depositata in data 7 giugno 2024.

15. All'udienza del 16 ottobre 2024 era presente solo il pubblico ministero, che confermava l'istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Ai sensi dell'art. 109, comma 6, c.g.c. il processo interrotto deve essere proseguito o riassunto nel termine di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.

Nel caso di specie, con ordinanza n. 2/2024 depositata in data 12 febbraio 2024 e, peraltro comunicata in data 15 febbraio 2024 sia al curatore, nonché in data 12 febbraio 2024 al difensore di Aren, era dichiarata l'interruzione del giudizio d'appello introdotto da quest'ultima. Il difensore aveva infatti notificato alle parti e alla Segreteria della Sezione che con sentenza n. 40/2024 del 23 gennaio 2024 il Tribunale di Torino aveva dichiarato l'apertura nei confronti della propria assistita della procedura di liquidazione giudiziale ai sensi del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e ss.mm., recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (liquidazione giudiziale n. 25/2024). Analoga circostanza era comunicata dal curatore nominato alla Procura con pec, depositata in giudizio.

Come rilevato anche dall'ASST e dalla Procura, il giudizio così interrotto non è stato proseguito, né riassunto dalle parti nel termine di tre mesi dall'interruzione, conseguentemente lo stesso deve ritenersi estinto.

Ai sensi dell'art. 111, comma 8, c.g.c. le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, così decide:

- dichiara estinto il giudizio;

- nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 16 ottobre 2024.

L'Estensore — Il Presidente

Carola Corrado — *Tammaro Maiello*

(firma digitale) — (firma digitale)

Depositata in Segreteria il 05/11/2024

Il Dirigente

"F.to digitalmente"